

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 108/A

presentata dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, PIU, d'intesa con la Presidente della Regione,
TODDE, l'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, MOTZO, e l'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente, LACONI

il 13 giugno 2025

Norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il mutamento del contesto climatico generale ha determinato e sta determinando situazioni di scarsità della risorsa idrica "a macchia di leopardo", mettendo alternativamente in crisi i sistemi di approvvigionamento orientali (crisi 2024 sulle Baronie e l'Ogliastra) ed occidentali (attuale crisi nel Sassarese e nella Nurra), con situazioni in preoccupante tendenza al peggioramento (Sistema Flumendosa Campidano al 40 per cento e Tirso al 73 per cento). Questo contesto determina per l'Ente acque della Sardegna (ENAS) un carico di lavoro "gestionale" e programmatico che necessita di un potenziamento delle proprie funzioni istitutive ed il completamento della pianta organica attuale, anche in deroga (peraltro secondo la previsione del vigente articolo 105, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie)) alla vigente normativa in termini di facoltà assunzionale delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 1

Comma 1: ha lo scopo di riconoscere esplicitamente, fra le funzioni di ENAS elencate dall'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.), quelle relative alle attività di protezione civile, connesse con la protezione della popolazione da eventi calamitosi quali l'attuale siccità, oltre che le funzioni già svolte in termini di vigilanza delle grandi infrastrutture idrauliche (in particolare le opere di sbarramento fluviale) e di approntamento dei sistemi di allarme e monitoraggio delle piene.

Comma 2: con questa modifica si determina l'assunzione del personale di categoria A e B tramite chiamata dal centro per l'impiego più prossimo alla futura sede di lavoro. Questa disposizione ha lo scopo di consentire, per i profili professionali più operativi, di prestare servizio in luoghi più prossimi alla propria residenza, evitando quindi una sorta di "emigrazione interna" a svantaggio della qualità della vita dei lavoratori, oltre che consentire l'assunzione di personale già integrato nel territorio in cui si troverà ad operare, rendendo quindi più efficace l'attività lavorativa svolta, specie negli eventi di protezione civile e impattando anche sul fenomeno dello spopolamento dovuto a motivi lavorativi.

Articolo 2

Comma 1: con questa parte si introduce un nuovo comma all'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006, al fine di determinare con chiarezza sia l'entità del compenso spettante all'amministratore unico, sia il soggetto deputato ad erogare questo compenso. Nella precedente previsione normativa (articolo 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n.3 (Legge finanziaria 2008)), si faceva infatti riferimento ai "presidenti degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20", figura attualmente non prevista nell'ordinamento di ENAS, così come non veniva stabilito se il compenso dovesse essere corrisposto a valere sul bilancio della Regione, ovvero su quello di ENAS

Articolo 3

Comma 1: il comma consente ad ENAS, in virtù delle nuove funzioni assegnate dalla legge, di effettuare partendo dalla disposizione già vigente dell'articolo 105, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2023 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), la rimodulazione del piano di fabbisogno del personale, inserendo in organico nuovo personale, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

Comma 2: prescrive l'inserimento nella rimodulazione del piano assunzionale ed in aggiunta a quello necessario per il completamento dell'organico, di:

- 1) personale necessario allo svolgimento delle attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque;
- 2) personale necessario alla conduzione degli impianti;

queste due importanti funzioni di ENAS sono attualmente gestite attraverso appalti esterni. La norma punta all'internalizzazione di dette attività, che sono ritenute di grande importanza e che, per modalità di esecuzione della prestazione, sono più consone al personale strutturato, piuttosto che a personale esterno e precario, specie in relazione alla rafforzata competenza in materia di protezione civile (conduzione degli impianti in emergenza per siccità o piene).

Comma 3: si riferisce alle previsioni di cui all'articolo 105, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2023 (che reca: "L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) e l'Ente acque della Sardegna (ENAS) che sostengono gli oneri ordinari di funzionamento attraverso le entrate proprie correlate ai ricavi della propria attività caratteristica, sono autorizzati a coprire le esigenze della rispettiva dotazione organica purché sia assicurato un risultato di amministrazione in pareggio o avanzo, al fine di garantire il pieno espletamento delle attività di competenza e la salvaguardia del rispettivo patrimonio. A essi non si applicano le norme relative ai limiti delle capacità assunzionali previsti dalla normativa vigente in caso di ulteriori funzioni e attività assegnate").

Articolo 4

Comma 1: dispone lo stanziamento di 4.000.000 per le opere in capo ad ENAS necessarie al superamento dell'emergenza idrica del nord-ovest della Sardegna. Fra gli interventi emergenziali già individuati, a scopo indicativo, sono compresi:

- potenziamento dei Bypass PNRR;
- lavori per consentire in situazione emergenziale (basso livello dei laghi) l'alimentazione dei potabilizzatori per l'acqua ad uso civile;
- adeguamenti degli impianti elettrici per l'alimentazione dei sistemi di sollevamento emergenziali;
- interventi di riparazione delle condotte, non facenti parte del progetto di manutenzione straordinaria PNRR, nelle quali sono riscontrate delle perdite, al fine di garantire l'erogazione idrica anche in condizioni emergenziali.

L'attuale prospettiva, in assenza degli interventi straordinari è che, a partire dal mese di ottobre, la città di Sassari ed i principali centri abitati della provincia, possano subire importanti limitazioni all'erogazione della risorsa potabile. Gli interventi necessari, che verranno puntualmente definiti con

successiva deliberazione della Giunta regionale, mirano a scongiurare questa evenienza o, comunque, a limitarne l'impatto.

Pertanto si sottolinea che tutte le attività di risanamento delle condotte del sistema idrico multisettoriale regionale, sono coerenti con le indicazioni del PRS, Obiettivo Strategico 2.6.4.1: Conservazione e tutela della risorsa idrica che prescrive "Preservare, tutelare e gestire in maniera efficiente e razionale le risorse idriche della Regione Sardegna attraverso l'aggiornamento della pianificazione regionale e l'adeguamento della normativa regionale di settore, il monitoraggio integrato ambientale, il miglioramento delle infrastrutture per un Servizio Idrico Integrato funzionale", con particolare riferimento all'obiettivo dato ad ENAS, che reca "Riqualificazione opere idrauliche lineari esistenti e realizzazione nuove linee per il trasporto della risorsa idrica multisettoriale".

La declinazione dell'obiettivo contenuto nel PRS è indicata al punto 2.6.4.1.04, ove si legge: "Un altro obiettivo di grande importanza è la riqualificazione delle linee e degli impianti idrici esistenti in prossimità di raggiungere il termine di vita utile. Tali azioni consentono di ridurre le perdite idriche nei sistemi di trasporto dell'acqua grezza che collegano i laghi artificiali alle utenze civili, irrigue ed industriali e rendere più efficiente il Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR). Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria che devono necessariamente essere realizzati per evitare di vanificare tutti gli sforzi per la conservazione della risorsa idrica e l'incremento della disponibilità nei grandi invasi".

Comma 2: dispone che la ripartizione definitiva delle risorse sia effettuata tramite deliberazione della Giunta regionale.

Comma 3: dispone che il contributo destinato ad ENAS per i costi di gestione del sistema idrico multisettoriale, sia incrementato di euro 4.800.000 a parziale copertura dei maggiori costi energetici. L'incremento in parola copre le spese stimate fino al mese di settembre 2025 (fra maggiori spese e minori introiti derivanti dalla minore produzione idroelettrica in carenza d'acqua).

Comma 4: dispone la costituzione di un fondo, per gli interventi emergenziali che dovessero rendersi necessari in corso d'anno. Si tratta, in particolare, di interventi di riparazione di condotte che, data la vetustà, sono soggetti a frequenti rotture che comportano una interruzione del servizio che si riverbera sull'approvvigionamento idrico delle popolazioni, determinando, di conseguenza, una emergenza di protezione civile cui non si può porre rimedio in assenza di fondi.

Articolo 5

Indica i fabbisogni finanziari e le relative coperture, come da relazione sugli oneri finanziari.

Articolo 6

Disciplina l'entrata in vigore della norma.

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

La parte finanziaria della norma è rubricata all'articolo 5.

Il comma 1 descrive gli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione.

Il comma 2 descrive alla lettera a) la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione dell'articolo 3.

Di seguito si riporta la tabella di che dettaglia i costi individuati per l'assunzione del personale.

Personale dipendente	Nuova dotazione	Totale annuo con oneri riflessi	Totale annuo
Categoria D	4	euro 56.280,56	euro 225.122,24
Categoria C	9	euro 50.559,71	euro 455.037,39
Categoria B	18	euro 45.138,93	euro 812.500,74
TOTALE	31	TOTALE	euro 1.492.660,37

Considerando le retribuzioni accessorie (produttività, straordinari etc.), stimati nella misura del 15 per cento si arriva ad un totale di 1.716.559,43.

L'assunzione del personale, in relazione alle nuove funzioni individuate, consentirebbe di:

- potenziare le strutture operative di gestione delle emergenze (con l'istituzione di squadre di intervento territorialmente divise, con 3 operativi per squadra, coordinati da impiegati di categoria C e da funzionari);
- completare la struttura dedicata alla sicurezza sul lavoro, con l'inserimento di impiegati di categoria C e funzionari;

l'internalizzazione di questa attività riguarda quanto viene correntemente svolto da una ditta esterna, con l'impiego di 23 unità lavorative, diplomate e laureate (14 laureati + 9 diplomati).

La stima del costo è stata effettuata con l'applicazione del contratto regionale (D1 per i laureati, C1 per i diplomati), a cui si è detratto quanto attualmente pagato alla ditta per la conduzione tramite il personale, con una necessità finanziaria di circa euro 170.000 all'anno, come da prospetto seguente:

risultano (costi contrattuali 2022-2024)

- 14 Dipendenti D1, per un costo di euro 787.927,81
- 9 Dipendenti C1, per un costo di euro 455.037,39

per un totale di euro 1.242.965,20 all'anno.

Attualmente il costo del personale sostenuto nel contratto in essere con la società esterna ammonta indifferenziatamente ad euro 47.390,90 al dipendente all'anno, per un totale di 1.089.990,70.

Risultano quindi necessari 152.974.50 €/anno. Considerando le retribuzioni accessorie (produttività, straordinari etc.), stimati nella misura del 15 per cento si arriva ad un totale di 175.920.68.

Per le attività di conduzione degli impianti si prevede, inoltre, l'internalizzazione delle attività svolte da 10 dipendenti di una società che attualmente effettua le conduzioni in appalto. La stima degli oneri necessari è stata effettuata con l'applicazione del contratto regionale, a cui si è detratto il costo

contrattuale di un operaio metalmeccanico C1, pari ad euro 25.326,34 + oneri pari ad euro 36.269,34, la differenza retributiva è quindi pari a 8.869,59 per dipendente.

Considerando che il personale deve turnare sulle ventiquattro ore le retribuzioni accessorie (indennità produttività, straordinari etc.), stimate nella misura del 30 per cento si arriva ad un totale di euro 115.304,67.

Il totale generato dalla somma (1.716.559,43 + 175.920,68 + 115.304,67) è pari a euro 2.007.784,78, che può essere riportato ad un importo di euro 2.000.000.

Le assunzioni ipotizzate potranno essere avviate dal mese di luglio 2025, attraverso procedure di mobilità e di chiamata dagli uffici di collocamento e, pertanto, si ritiene necessario determinare lo stanziamento della cifra corrispondente a n. sei mesi del 2025, pari alla metà delle risorse a regime.

La copertura finanziaria dell'articolo 3 è garantita, per l'anno 2025, attraverso l'autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2025, n.12 (Legge di stabilità regionale 2025), che reca "L'Ente acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato ad assumere tramite cessione di contratto, previa procedura esplorativa, il personale di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (legge di stabilità 2023). A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 2.300.000 a favore dell'ENAS quale contributo di funzionamento (missione 09 - programma 04 - titolo 1)".

Detta norma assegna ad ENAS le risorse del capitolo su base annua. Nell'applicazione reale, poiché dette assunzioni non sono ancora intervenute al mese di giugno 2025, si genera un'economia che può essere riutilizzata per le finalità del comma 1, certamente superiore all'importo indicato di euro 1.000.000.

Le annualità successive (2026 e 2027) sono finanziate attraverso una variazione in diminuzione di quanto stanziato nella missione 20, programma 01, titolo 1 del Bilancio regionale 2025.

Comma 2, lettera b)

La copertura finanziaria di quanto disposto nel comma 1 dell'articolo 4 è assicurata mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Agenzia regionale edilizia abitativa (AREA) ai sensi del comma 3, articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esigenza finanziaria è determinata dalle seguenti necessità (che, come indicato all'articolo 4 comma 2, saranno regolati dalle priorità indicate dalla Giunta regionale ed adattati alle coperture finanziarie) connesse a interventi programmati e da finanziare:

- manutenzione straordinaria acquedotti Coghinas 1 mediante sostituzione o relining occorrenti per la messa in esercizio dell'infrastruttura (euro 1.749.950,00) - già progettato;
- manutenzione straordinaria ponti tubo mediante interventi sostitutivi o relining (euro 885.450,00) - già progettato;
- risanamento strutturale e consolidamento elementi di sostegno acquedotti in corrispondenza di attraversamenti stradali, ferroviari, fluviali (euro 1.477.200,00) - già progettato;
- interventi di revamping funzionale degli impianti di sollevamento dall'invaso di Casteldoria (euro 597.850,00) - manutenzione straordinaria non soggetta a progettazione;
- potenziamento della connessione fra le linee del Coghinas 1 e Coghinas 2 a Punta Tramontana (euro 739.840,00) - progettazione in corso;
- potenziamento delle linee temporanee di bypass durante l'esecuzione dei lavori PNRR (euro 1.875.000) - opere provvisorie temporanee già eseguibili.

Comma 2, lettera c)

La copertura dei costi per l'annualità 2025 è garantita da una variazione in diminuzione di quanto stanziato nella missione 20, programma 03 titolo 1 del Bilancio regionale nell'esercizio 2025.

Il dimensionamento è stato effettuato tenuto conto della riduzione dello stanziamento per il concorso alla copertura degli oneri di gestione di ENAS (da euro 25.800.000 a euro 21.000.000), avvenuta a valle della deliberazione suddetta e comunicata ad ENAS con nota dell'Assessore alla programmazione, bilancio credito ed assetto del territorio n. 2401 del 26 maggio 2025, ha determinato la necessità, come indicato nella nota ENAS 7428 del 29 maggio 2025, di rivedere le spese energetiche al ribasso (esattamente per l'intero ammontare della cifra, essendo le altre partite di bilancio incomprimibili), attraverso la programmazione dell'interruzione del collegamento Tirso Flumendosa (che avviene con due sollevamenti energivori) dal mese di luglio 2025, che con questo disegno di legge si intende evitare di aggravare la situazione di siccità determinata dalla scarsità di risorsa presente nel sistema del Flumendosa.

Comma 2, lettera d)

La copertura per la costituzione della dotazione iniziale di un fondo destinato ad interventi emergenziali determinati da circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le annualità 2026 e 2027 è data da una variazione in diminuzione di quanto stanziato nella missione 20, programma 03.

ELENCO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PREVISTI A CARICO DEI CITTADINI, DELLE IMPRESE E DEGLI ALTRI UTENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2016, N. 24 (NORME SULLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)

Dall'attuazione del presente disegno di legge, non derivano nuovi o maggiori oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DIGITALE DELLA PROPOSTA NORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2016, N. 24 (NORME SULLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)

La presente proposta normativa, riguardando aspetti tecnico operativi inerenti attività urgenti di protezione civile, non contempla un'attuazione digitale.

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

LI GIOI, Presidente - MULA, Vice Presidente e relatore di minoranza - PORCU, Segretario - FLORIS, Segretario - MARRAS - MATTA - ORRÙ, relatore di maggioranza - PIANO - PINTUS - SPANO - TUNIS

Relazione di maggioranza

On. Orrù

pervenuta il 3 luglio 2025

Il disegno di legge n. 108/A recante "Norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica", è stato licenziato definitivamente dalla Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 giugno 2025, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l'astensione dei consiglieri di opposizione.

L'esame in Commissione è stato preceduto dall'audizione dell'Assessore regionale dei lavori pubblici che ha illustrato la finalità del provvedimento sollecitando la sua celere approvazione. In sintesi il testo prevede nuovi compiti in capo ad ENAS in materia di protezione civile e introduce alcune norme in materia di personale volte all'ottimale esecuzione di tali attività. Inoltre, il disegno di legge prevede degli stanziamenti urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica oltre alla costituzione di un fondo per la gestione delle emergenze e degli imprevisti.

La Commissione ha condiviso le finalità della legge e ha immediatamente richiesto il parere sulle parti di competenza alle commissioni Prima e Terza.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Prima Commissione si sottolinea che la Commissione, dopo ampia discussione, ha sostanzialmente recepito i suggerimenti contenuti nel parere apportando le opportune modifiche al testo.

La Commissione si è discostata dai suggerimenti della Prima Commissione unicamente nella parte in cui in riferimento al comma 3 dell'articolo 3, per maggior coerenza con la normativa vigente, "suggerisce di limitare il richiamo all'applicazione dell'articolo 105, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2023, alle sole assunzioni di nuovo personale connesse alle attività aggiunte, menzionate nel comma 1 del medesimo articolo 3, evitando di richiamare il comma 2. Il citato articolo 105, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2023, infatti, al secondo periodo, esenta l'Ente dall'applicazione delle norme che prevedono limiti delle capacità assunzionali previsti dalla normativa vigente nel solo caso di assunzioni effettuate per lo svolgimento di ulteriori funzioni e attività assegnate: circostanza riconducibile, nel caso di specie, al solo comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge". La Commissione ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti riservandosi di valutare eventuali modifiche in Aula e nel frattempo ha confermato il testo proposto dalla Giunta regionale. È, comunque, emerso dopo alcuni approfondimenti che anche lo svolgimento delle attività menzionate al comma 2 dell'articolo 3, ossia le attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque e la conduzione degli impianti, rientrano tra le attività di protezione civile nei casi di carenza idrica e di utilizzo delle cosiddette "acque morte" che necessitano di numerosi campionamenti analitici tempestivi.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Terza Commissione si sottolinea che la Commissione, dopo ampia discussione, ha condiviso e recepito tutte le osservazioni apportando le re-

lative modifiche al testo. Relativamente all'ultima raccomandazione contenuta nel parere in cui si invita la Commissione a chiedere conferma agli Uffici del bilancio della Regione circa la disponibilità effettiva delle risorse in conto della missione 20, programma 01, titolo 1 da cui si intende attingere per la copertura delle nuove spese previste dall'articolo 4, commi 3 e 4, si precisa che è pervenuto agli Uffici consiliari un positivo riscontro in data 26 marzo 2025.

Relazione di minoranza

On. Mula

pervenuta il 2 luglio 2025

Il disegno di legge n. 108/A, recante misure urgenti per il potenziamento dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) e per fronteggiare la crisi idrica, è stato approvato in sede referente dalla Commissione consiliare competente, registrando il consenso della maggioranza e l'astensione della minoranza.

L'esame del provvedimento è stato preceduto dall'audizione dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, il quale ha illustrato la necessità e l'urgenza del provvedimento.

Durante l'iter sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni Prima (Autonomia e ordinamento) e Terza (Bilancio e finanze).

La Commissione ha ritenuto di accogliere quasi integralmente le osservazioni ricevute dalle due Commissioni consultate; in particolare, al fine di consentire l'espletamento ottimale dei compiti assegnati all'Ente, la Commissione ha condiviso la necessità di reclutare personale con un'adeguata conoscenza del territorio mediante richiesta di avviamento presso i centri per l'impiego competenti per l'ambito di intervento ove dette figure sono destinate.

Con tale disegno di legge viene ridefinito ed ampliato il ruolo di ENAS quale struttura operativa di protezione civile, adeguando la dotazione organica per l'espletamento dei nuovi compiti e stanziando risorse mirate per interventi infrastrutturali urgenti e per la gestione delle emergenze.

Scendendo nel dettaglio, l'architettura del provvedimento si articola su quattro assi di intervento principali.

In primo luogo, all'articolo 1, si attua un potenziamento delle funzioni istituzionali, il vero fulcro della riforma. Ad ENAS viene formalmente attribuita la qualifica di "struttura operativa di protezione civile", una modifica sostanziale che ne espande il mandato alla gestione diretta dei rischi connessi alle grandi dighe e alla realizzazione di interventi provvisori e urgenti in contesti di crisi.

Parallelamente a questa ridefinizione strategica, la legge interviene su un aspetto di governance, disciplinando il compenso dell'amministratore unico. Tale compenso viene equiparato alla retribuzione del direttore generale dell'Ente, una misura presentata in un'ottica di razionalizzazione e trasparenza amministrativa.

A supporto dei nuovi e più gravosi compiti, il terzo asse riguarda il rafforzamento della dotazione organica. Viene infatti autorizzata una rimodulazione del piano di fabbisogno del personale, finalizzata all'inserimento di figure tecniche altamente specializzate, quali esperti nel controllo della qualità delle acque e nella conduzione degli impianti.

Nonostante l'urgenza dichiarata, il provvedimento presenta notevoli criticità e appare disorganico: introduce una palese forzatura sul tema delle assunzioni, che sembra il vero scopo mascherato

dietro l'emergenza e inserisce argomenti del tutto estranei all'oggetto principale, come la definizione del compenso dell'amministratore unico. Desta, infine, forte perplessità la copertura finanziaria, individuata in modo estemporaneo e non attraverso una programmazione organica all'interno della legge di stabilità.

In sintesi, il disegno di legge n. 108/A presenta una doppia chiave di lettura. Da un lato, risponde a un'esigenza reale e non più differibile, quella di potenziare la governance delle risorse idriche e la capacità di risposta alle crisi. Dall'altro, lo fa attraverso uno strumento legislativo che appare affrettato, disorganico e strumentale ad obiettivi (in primis le assunzioni) che travalicano la specificità dell'emergenza.

Tale forzatura è resa ancora più evidente dal fatto che un corretto iter amministrativo avrebbe richiesto, da parte di ENAS, una preventiva rimodulazione del proprio Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per indicare le necessarie variazioni di organico; solo successivamente e a supporto di tale programmazione, si sarebbe dovuto intervenire con una norma di legge.

Se le finalità dichiarate sono lodevoli, le criticità inerenti alla coerenza del testo, alle procedure di reclutamento e alla copertura finanziaria suggeriscono la necessità di un approccio più meditato e strutturato, capace di distinguere gli interventi emergenziali da quelli di natura ordinamentale e di programmazione, al fine di garantire non solo l'efficacia immediata, ma anche la sostenibilità e la trasparenza dell'azione amministrativa nel lungo periodo.

Pareri delle Commissioni

Prima Commissione

La Prima Commissione, nella seduta del 24 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento interno ha espresso, a maggioranza, con l'astensione dei componenti della minoranza, parere favorevole sulle parti di competenza del disegno di legge in oggetto, formulando nel contempo le seguenti osservazioni.

Articolo 1, comma 2: modalità di reclutamento del personale dell'ENAS

Il disegno di legge introduce una disciplina specifica per il reclutamento del personale di ENAS tramite avviamento dalle liste di collocamento. Segnatamente, l'articolo 1, comma 2, stabilisce che per il personale di categoria A e B le assunzioni a tempo determinato e indeterminato avvengono "mediante richiesta di avviamento presso i centri per l'impiego competenti per il territorio ove dette figure sono destinate".

La Commissione osserva che tale peculiare modalità di reclutamento, come si evince dalla relazione della Giunta regionale, è dettata dall'oggettiva esigenza di assicurare uno stretto collegamento con il territorio del personale da reclutare, allo scopo di garantire un ottimale svolgimento delle relative mansioni, soprattutto in riferimento a quelle attinenti alla protezione civile. A tal fine, la Commissione suggerisce di esplicitare nell'articolato tali condivisibili esigenze in modo che sia chiaro l'intento del legislatore.

Inoltre, la Commissione suggerisce di valutare l'effettiva esigenza di prevedere assunzioni di personale appartenente alla categoria A del contratto collettivo regionale alla luce delle previsioni dei contratti collettivi stipulati nel più recente periodo, in quanto il reclutamento di personale appartenente a tale categoria appare sempre più desueto.

Articolo 2: compenso dell'amministratore unico

Secondo quanto previsto dall'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006, ENAS è amministrato da un amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 2 del disegno di legge 108/A introduce il comma 1-bis nel citato articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006. La disposizione introdotta dal disegno di legge prevede che "Il compenso annuo spettante all'amministratore unico è pari a quello del direttore generale e grava sul bilancio dell'Ente.". Dalla relazione della Giunta emerge che tale intervento normativo mira a chiarire che il compenso grava sul bilancio di ENAS e non su quello della Regione.

In riferimento alla disposizione che si intende introdurre con il disegno di legge, la Commissione suggerisce, per maggiore chiarezza, di specificare - come previsto nell'articolo 3, comma 20, della legge regionale n. 3 del 2008, attualmente vigente - a quali elementi della retribuzione dei direttori generali (retribuzione "fissa" e di "posizione" o a entrambe) si intende fare riferimento.

Sempre per una maggiore chiarezza normativa, pur non mutando nella sostanza l'importo del compenso, la Commissione suggerisce, inoltre, di specificare se il "direttore generale" - alla cui retribuzione si intende parametrare il compenso dell'amministratore unico dell'Ente - è quello dell'Ente o quello dell'Amministrazione regionale.

Articolo 3: rafforzamento della pianta organica dell'Ente.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede un rafforzamento della pianta organica dell'ENAS attraverso la rimodulazione del piano di fabbisogno di personale dell'ente medesimo.

In riferimento al comma 2 dell'articolo 3, la Commissione evidenzia che la previsione in legge degli specifici profili professionali da assumere, potrebbe risultare invasiva rispetto all'autonomia organizzativa dell'ente nella definizione del proprio fabbisogno di personale.

In riferimento al comma 3 dell'articolo 3, la Commissione, per maggior coerenza con la normativa vigente, suggerisce di limitare il richiamo all'applicazione dell'articolo 105, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2023, alle sole assunzioni di nuovo personale connesse alle "attività aggiunte", menzionate nel comma 1 del medesimo articolo 3, evitando di richiamare il comma 2.

Il citato articolo 105, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2023, infatti, al secondo periodo, esenta l'Ente dall'applicazione delle norme che prevedono limiti delle capacità assunzionali previsti dalla normativa vigente nel solo caso di assunzioni effettuate per lo svolgimento di ulteriori funzioni e attività assegnate: circostanza riconducibile, nel caso di specie, al solo comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge.

Terza Commissione

La Terza Commissione, nella seduta del 24 giugno 2025, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Il disegno di legge in esame, trasmesso alla Terza Commissione per l'espressione del parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno, introduce norme straordinarie volte al superamento dell'emergenza idrica.

Il provvedimento, approvato dalla Quarta Commissione nel testo del proponente, è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle relative coperture, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006.

Limitatamente ai profili finanziari, la Terza Commissione esprime parere favorevole raccomandando alla Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modifiche all'articolato:

- a) nel comma 1 dell'articolo 3, dopo aver esplicitato le finalità della disposizione, si suggerisce di sopprimere l'inciso "nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 5";
- b) nel comma 4 dell'articolo 4, si suggerisce di aggiungere, infine, il seguente periodo:
"Per la costituzione della dotazione iniziale del fondo di cui al presente comma è autorizzata in favore di ENAS, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 2.800.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2)";
- c) la riformulazione dell'articolo 5 (Norma finanziaria) nei seguenti termini:
"1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a complessivi euro 5.800.000 per l'anno 2025, ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1) e ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027:
a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 3, per l'anno 2025, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), (missione 09 - programma 04 -

titolo 1) e, per gli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1. A decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione;

b) quanto ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 1, mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo libero relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013), e successive modifiche ed integrazioni (titolo 3, tipologia 500);

c) quanto ad euro 4.800.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 3, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1;

d) quanto ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 4, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1."

Si segnala, infine, che la relazione tecnica prevede che la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, sia garantita da una variazione in diminuzione delle somme stanziare nella missione 20, programma 03. Tuttavia, la norma finanziaria, come formulata dal proponente, fa riferimento al programma 01 della medesima missione 20, presumibilmente alle risorse allocate nel fondo di riserva per le spese obbligatorie (SC08.0001), che, secondo l'interrogazione del sistema informativo di contabilità regionale (SAP), risulterebbero sufficienti a coprire gli oneri previsti.

Si raccomanda, pertanto, alla Commissione di merito di acquisire dall'Assessorato della programmazione elementi conoscitivi idonei circa la disponibilità effettiva delle risorse in conto della missione 20, programma 01, titolo 1, da cui si intende attingere per la copertura delle nuove spese.

TESTO DEL PROPONENTE**Art. 1**

Integrazioni all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di funzioni dell'ENAS

1. Al fine di potenziare le attività dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) nell'ambito delle attività di protezione civile connesse con le emergenze derivanti dalle crisi idriche, dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

"e-bis) la collaborazione, in qualità di struttura operativa di protezione civile, nella gestione dei rischi connessi alle grandi dighe e nella realizzazione degli interventi provvisori e urgenti nell'ambito delle emergenze derivanti da situazioni di criticità per deficit idrico".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le assunzioni agli impieghi nell'ENAS avvengono nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 52 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Con particolare riferimento alle mansioni ascrivibili alla categoria A e B del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti della Regione autonoma della Sardegna, siano esse a tempo indeterminato che determinato, si procede mediante richiesta di avviamento presso i centri per l'impiego competenti per il territorio ove dette figure sono destinate, secondo i contenuti del piano di fabbisogno del personale.".

Art. 2

Integrazione all'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di organo di governo dell'ENAS

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE**Art. 1**

Integrazioni all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di funzioni dell'ENAS

1. Al fine di potenziare le attività dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) nell'ambito delle attività di protezione civile connesse con le emergenze derivanti dalle crisi idriche, dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

"e-bis) la collaborazione, in qualità di struttura operativa di protezione civile, nella gestione dei rischi connessi alle grandi dighe e nella realizzazione degli interventi provvisori e urgenti nell'ambito delle emergenze derivanti da situazioni di criticità per deficit idrico".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le assunzioni agli impieghi nell'ENAS avvengono nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 52 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Il personale di cui alle categorie A e B del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti della Regione autonoma della Sardegna, a tempo indeterminato e a tempo determinato, è assunto mediante richiesta di avviamento presso i centri per l'impiego competenti per il territorio ove dette figure sono destinate, secondo il piano di fabbisogno del personale, al fine di consentire l'espletamento ottimale dei compiti di protezione civile anche in considerazione della conoscenza puntuale del territorio in cui il personale opera.".

Art. 2

Integrazione all'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di organo di governo dell'ENAS

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il compenso annuo spettante all'amministratore unico è pari a quello del direttore generale e grava sul bilancio dell'Ente."

Art. 3

Disposizioni inerenti al personale di ENAS

1. Per l'esecuzione delle attività aggiunte previste dalla presente legge, l'ENAS rafforza la propria pianta organica, attraverso la rimodulazione del proprio piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 5.

2. Il piano previsto al comma 1, prevede l'inserimento in organico:

- a) delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque;
- b) delle figure professionali necessarie alla conduzione degli impianti.

Le figure professionali di cui alle lettere a) e b) sono reclutate con le procedure previste nell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate ai sensi dell'articolo 105, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).

4. Per tali finalità è autorizzata a favore dell'ENAS la somma di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

Art. 4

Risorse per il superamento della crisi idrica nel nord-ovest della Sardegna

1. Per l'apprestamento delle opere indifferibili ed urgenti, necessarie al superamento dell'emergenza idrica nel nord-ovest della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2025, a favore di ENAS, la complessiva somma di euro 4.000.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore

"1-bis. Il compenso annuo spettante all'amministratore unico è pari alla retribuzione fissa e di posizione del direttore generale dell'Ente e grava sul bilancio dell'Ente medesimo."

Art. 3

Disposizioni inerenti al personale di ENAS

1. Per l'esecuzione degli ulteriori compiti previsti dalla presente legge, l'ENAS rafforza la propria pianta organica, attraverso la rimodulazione del proprio piano di fabbisogno del personale.

2. Il piano previsto al comma 1 prevede l'inserimento in organico:

- a) delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque;
- b) delle figure professionali necessarie alla conduzione degli impianti.

Le figure professionali di cui alle lettere a) e b) sono reclutate con le procedure previste nell'articolo 52 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate ai sensi dell'articolo 105, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).

4. Per tali finalità è autorizzata a favore dell'ENAS la somma di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

Art. 4

Risorse per il superamento della crisi idrica nel nord-ovest della Sardegna

1. Per l'apprestamento delle opere indifferibili ed urgenti, necessarie al superamento dell'emergenza idrica nel nord-ovest della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2025, a favore di ENAS, la complessiva somma di euro 4.000.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, ripartisce l'importo di cui al comma 1 fra le opere individuate per il superamento delle criticità, individuando le tempistiche necessarie alla realizzazione delle stesse.

3. Per il parziale ristoro dei maggiori oneri energetici collegati con la crisi idrica, il contributo all'ENAS, per l'anno 2025, è incrementato di euro 4.800.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

4. L'ENAS è autorizzato a costituire un fondo, nel proprio bilancio, per gli interventi emergenziali determinati da circostanze imprevedute, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a complessivi euro 5.800.000 per l'anno 2025, ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), e ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

- a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2025 ed euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 3, per l'anno 2025, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025) e, per gli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1. A decorrere dall'anno 2028, mediante le entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale

della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, ripartisce l'importo di cui al comma 1 fra le opere individuate per il superamento delle criticità, individuando le tempistiche necessarie alla realizzazione delle stesse.

3. Per il parziale ristoro dei maggiori oneri energetici collegati con la crisi idrica, il contributo all'ENAS, per l'anno 2025, è incrementato di euro 4.800.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

4. L'ENAS è autorizzato a costituire un fondo, nel proprio bilancio, per gli interventi emergenziali determinati da circostanze imprevedute, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per la costituzione della dotazione iniziale del fondo di cui al presente comma è autorizzata in favore di ENAS, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 2.800.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a complessivi euro 5.800.000 per l'anno 2025, ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), e ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027:

- a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 3, per l'anno 2025, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), (missione 09 - programma 04 - titolo 1), e, per gli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della mis-

- 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione;
- b) quanto ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 1, mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013) e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) quanto ad euro 4.800.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 3, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1;
 - d) quanto ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di cui all'articolo 4, comma 4, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1.

3. Nel Bilancio regionale degli anni 2025-2027 sono introdotte le conseguenti variazioni.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

- sione 20, programma 01, titolo 1. A decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione;
- b) quanto ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 1, mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo libero relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013), e successive modifiche ed integrazioni (Titolo 3, tipologia 500);
 - c) quanto ad euro 4.800.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 3, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1;
 - d) quanto ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 4, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1.

Art. 6

Entrata in vigore

(Identico)